

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il giudice dott. Giovanni Nappi, a scioglimento della riserva assunta nella causa civile R.G. omissis/2017

OSSERVA

1. Con ricorso per provvedimento d'urgenza *ante causam*, la SOCIETA' s.r.l. ha convenuto in giudizio BANCO, BANCA D'ITALIA e PREFETTURA domandando l'anticipazione cautelare di un ordine di cancellazione della iscrizione dei propri dati nell'archivio della Centrale allarmi interbancaria (d'ora in avanti, CAI) e di revoca del conseguente divieto per sei mesi di emettere assegni.

BANCO e BANCA D'ITALIA si sono costituite chiedendo il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Il mancato pagamento dell'assegno comporta per il traente, tra l'altro, la segnalazione e iscrizione per sei mesi nell'archivio CAI gestito dalla Banca d'Italia (**art. 10-bis l. 386/1990**); a sua volta, l'iscrizione in CAI comporta la c.d. "revoca di sistema", ossia il divieto per sei mesi di emettere assegni e l'obbligo di restituire quelli posseduti.

Nel caso di mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista, le conseguenze predette possono essere evitate effettuando il pagamento entro 60 giorni (artt. 8 e 8-bis l. 386/1990); in particolare, la segnalazione in CAI per difetto di provvista deve essere preceduta da un preavviso di revoca (art. 9-bis l. 386/1990), che ha appunto la funzione di consentire al traente di evitare l'iscrizione, pagando l'importo facciale dell'assegno, oltre interessi, penale ed eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

In difetto di pagamento nel termine di tutte le somme indicate, l'iscrizione, e la conseguente revoca di sistema, può essere cancellata prima dei sei mesi solo ove sia stata effettuata "erroneamente", cioè in assenza dei presupposti, e sia quindi illecita.

2.2. Ebbene, ciò non è nel caso di specie.

È la stessa SOCIETA' ad allegare di non aver pagato nei termini le somme dovute a titolo di penale e interessi.

La SOCIETA' allega altresì che si tratta di importi contenuti (circa 1.700,00 euro) e che l'omesso pagamento degli stessi è stato conseguenza di una "*impossibilità oggettiva costituente caso fortuito o forza maggiore*", precisamente di una **patologia** che "*ha fisicamente impedito a muoversi dal 10 al 26 di ottobre 2017*" (omissis), rappresentante della SOCIETA' e "*unico a poter operare sui conti sui quali sono stati tratti gli assegni*".

Peraltro, il Tribunale osserva che **la normativa sopra esposta non assegna alcun rilievo alle cause del mancato pagamento nei termini previsti**; l'intermediario deve provvedere alla segnalazione sul mero presupposto del mancato pagamento integrale e tempestivo a seguito di rituale preavviso di revoca (e l'unico profilo di imputabilità che in giurisprudenza è stato ritenuto rilevante è quello inerente l'impossibilità della prova tempestiva di un pagamento tempestivo, allorché il creditore non abbia rilasciato in tempo la quietanza liberatoria); sicché **l'impossibilità anche in ipotesi "oggettiva" del pagamento tempestivo non vale a**

Ordinanza, Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi del 25 gennaio 2018

qualificare come illecita (ossia effettuata in assenza dei presupposti) l'iscrizione del segnalato.

D'altronde, deve escludersi anche la qualificazione dell'impedimento del rappresentante della SOCIETA' come "impossibilità oggettiva" di pagamento tempestivo, in quanto i preavvisi di revoca sono stati inviati dall'intermediario tra il 21 e il 24 agosto 2017, con termini per i pagamenti al 16 ottobre 2017, mentre la SOCIETA' allega che il rappresentante è stato "fisicamente impedito" dal 10 al 26 di ottobre 2017; sicché la SOCIETA' ha comunque avuto termine più che sufficiente per provvedere al pagamento, a maggior ragione in quanto la somma non pagata è di importo contenuto (appunto, euro 1.700,00 circa).

3. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo (trattandosi di tutela cautelare anticipatoria e quindi ultrattiva) applicando i parametri e valori ex d.m. 55/2014.

P.Q.M.

- a) rigetta il ricorso;
- b) condanna SOCIETA' s.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, al rimborso, in favore di BANCA D'ITALIA e BANCO, delle spese del presente procedimento, che liquida, per ciascuna delle resistenti, in euro 1.568,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.

Si comunichi.

Lanciano, 25 gennaio 2018.

Il giudice
Giovanni Nappi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*